

Trasferta e distacco del lavoratore: rimborsi a confronto

Contratti e regimi fiscali per l'invio fuori sede di lavoratori: trasferta e distacco.

La **trasferta** è lo spostamento provvisorio del lavoratore in una località diversa da quella in cui svolge normalmente la propria attività, a causa di esigenze aziendali transitorie e contingenti: il contratto non subisce modifiche, è possibile che vengano riconosciuti al lavoratore indennità e rimborso spese. Dal punto di vista fiscale, è regolamentata dall'art. 51, co. 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir):

- l'**indennità forfettaria** non fa reddito imponibile fino a 46,48 euro giornalieri se nel territorio nazionale e fino a 77,47 euro se all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e trasporto;
- il **rimborso spese** analitico per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc. non concorre a formare reddito fino a 15,49 euro giornalieri su territorio nazionale e 25,82 euro all'estero;
- il **rimborso misto** (analitico delle spese + indennità di trasferta) prevede la riduzione di 1/3 per l'indennità forfettaria in caso di rimborso spese di alloggio o vitto e di 2/3 in caso di rimborso spese di entrambe le voci.

=> Indennità e rimborsi spese dei dipendenti in trasferta

Il **distacco** si realizza invece, secondo il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,

“quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Lavoratore distaccato residente in Italia. Ai fini della **tassazione** sarà soggetto alla tassazione italiana. Come previsto dall'art. 51 del Tuir, co. da 1 a 8, la **base imponibile** è determinata dall'**indennità** di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti e dagli **assegni** di sede e di altre indennità percepite per servizi prestati all'estero. Le prime voci elencate subiscono, per il primo anno, un **regime speciale** in occasione di un trasferimento dalla sede di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% fino a 1.549,37 euro per i trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per quelli verso o di ritorno dall'estero. Secondo il co. 8 del citato articolo, se il dipendente ottiene assegni di sede e altre indennità per servizi svolti all'estero e percepiti per compensare il disagio del dipendente, può accedere a un **regime agevolato** secondo cui l'indennità concorre alla formazione della base imponibile per il 50% dell'ammontare.

=> Spese vitto, alloggio e trasferta: deducibilità IRPEF per le Partite IVA

Se la permanenza all'estero supera **183 giorni in 12 mesi** con requisiti di continuità ed esclusività, la retribuzione del lavoratore è definita a partire dalle **retribuzioni convenzionali** indicate ogni anno da un decreto interministeriale del ministero del Lavoro e dell'Economia. Lavoratore distaccato non residente in Italia. I redditi prodotti fuori dall'Italia non concorrono a costituire la base imponibile. Dal punto di vista previdenziale, i contributi vanno pagati differentemente se il Paese estero ha o meno un accordo con l'Italia circa la sicurezza sociale. In caso affermativo la base imponibile previdenziale si calcola seguendo i co. da 1 a 8, art. 15, Tuir, in caso negativo si calcolano in base alle retribuzioni convenzionali, come previsto dalla L. 398/1987.